

SMS REPORT - SMS ALERT

Informazioni sulla Banca

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.

Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 – Capitale Sociale euro 20.388.976,00 i.v. – Registro delle Imprese di Terni – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00063960553 – Albo delle Banche n. 5123 – Gruppo Banca Popolare di Bari – Iscritto Albo Gruppi Creditizi n. 5424.7 – Gruppo Banca Popolare di Bari RI n. 00254030729 – Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - www.cariorvieto.it

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Il servizio **SMS BPBari REPORT** consente al Cliente, previa apposita chiamata, di ricevere sul proprio telefono cellulare uno o più SMS recanti informazioni su uno o più rapporti intrattenuti con la Banca, quali, il saldo e gli ultimi 5 movimenti.

Il servizio **SMS BPBari ALERT** consente al Cliente di ricevere tramite SMS o messaggio di posta elettronica informazioni in merito all'avvenuta esecuzione di operazioni che transitano su rapporti intrattenuti con la Banca.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti i rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati tramite linea telefonica. Un utilizzo non accorto degli strumenti indicati alla Banca per la ricezione dei messaggi (telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica) potrebbe comportare che terze persone, che in qualche modo abbiano accesso a tali strumenti, vengano a conoscenza delle informazioni oggetto del contratto del telefono cellulare o della casella di posta elettronica su cui pervengono le informazioni oggetto del servizio.

Condizioni economiche

Avvertenza:

Le commissioni, i diritti e le spese sotto riportati sono indicati nella misura massima, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte.

Costo di attivazione del servizio SMS bpbari REPORT	€ 10,00
Costo di attivazione del servizio SMS bpbari ALERT	€ 10,00
Costo per ogni SMS ricevuto	€ 0,20

Principali clausole contrattuali che regolano il servizio

Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente

(normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca)

Sintesi discorsiva del contratto “CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE”

PREMESSA

Le “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente” sono state redatte dalla Banca sulla base dell’omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall’**A.B.I.** (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori.

Esse sono definite “generali” in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il “consumatore” sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto.

I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese.

Avvertenza

Il termine: “consumatore” ovvero “consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni)” sta ad indicare “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (cfr. art. 2)

La Banca aderisce all’*Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’Ombudsman Giurì Bancario*, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni

contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, nelle ipotesi previste, all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca.

Diritti di ritenzione e compensazione (cfr. artt. 10 e 11)

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di "consumatore". Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Al fine di consentire l'esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d'investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo.

Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13)

Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nel contratto "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d'intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc..

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc..

Commissioni e spese - Oneri fiscali (cfr. artt. 14 e 15)

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente.

Foro competente (cfr. art. 16)

Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente contro la Banca è esclusivamente quello di Orvieto, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di "consumatore", il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE

a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (cfr. art. 3)

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuite nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l'incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio

corrispondente anche non bancario; il Cliente – a sua volta – può revocare l’incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (cfr. artt. 4 e 5)

Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L’invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l’invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri.

c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (cfr. artt. 7 e 8)

Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto.

Le revocche, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata.

d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (cfr. art. 9)

Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l’estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch’essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata - la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell’incapace.

ESTRATTO DELLE “NORME CHE REGOLANO I SERVIZI SMS REPORT E SMS ALERT

Il servizio *SMS bpbari REPORT* consente al Cliente, esclusivamente dietro chiamata effettuata dal proprio telefono cellulare indicato nel frontespizio del presente contratto, di ricevere, tramite SMS che perverrà sullo stesso cellulare, il saldo e gli ultimi 5 movimenti dei rapporti di conto corrente indicati nell’apposito riquadro del frontespizio. Il presente contratto consente di usufruire di tale servizio su un numero massimo di 4 rapporti di conto corrente.

Il servizio *SMS bpbari ALERT* consente al Cliente di ricevere tramite SMS o messaggio di posta elettronica (che potranno pervenire esclusivamente sul telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica all’uopo indicati nel frontespizio del presente contratto) informazioni in merito all’avvenuta esecuzione di determinate operazioni che transitano su determinati rapporti, al momento ricompresi nelle categorie “conti correnti”, “titoli” e “carte”. E’ possibile scegliere i rapporti e le tipologie di operazioni in merito a cui si intende ricevere le informazioni.

Il Cliente può richiedere i servizi oggetto del presente contratto solo sui rapporti dei quali sia intestatario o cointestatario

Il servizio *SMS bpbari REPORT* è attivo 24 ore su 24, anche nei festivi.

Il servizio *SMS bpbari ALERT* fornisce informazioni immediate solo per le operazioni che transitano su rapporti “titoli” e “conti correnti”; mentre, per i prelievi e pagamenti Bancomat, le informazioni vengono fornite la sera successiva all’esecuzione. I pagamenti dei pedaggi autostradali effettuati tramite “fast-pay” vengono rendicontati una volta al mese, con unico messaggio.

La Banca si riserva la facoltà di modificare i predetti orari e la suddetta tempistica dandone tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

I servizi potranno (singolarmente o congiuntamente) essere sospesi o interrotti, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni.

Il Cliente è responsabile per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, dei servizi *SMS bpbari*. La Banca non risponde dell’eventuale acquisizione di notizie riguardanti il cliente da parte di terzi che abbiano in qualunque modo accesso all’utilizzo del telefono cellulare o della casella di posta elettronica su cui pervengono le informazioni oggetto del presente contratto.

Le spese e gli oneri anche di carattere fiscale inerenti e conseguenti al presente atto o al suo utilizzo sono a carico esclusivo del Cliente.

Tempi di chiusura dei rapporti: 3 giorni lavorativi dalla richiesta

ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

La **Cassa di Risparmio di Orvieto** aderisce all'Accordo per la costituzione dell'**Ufficio Reclami** della clientela e dell'**Ombudsman-Giurì Bancario**, la cui gestione è in capo all'Associazione del **Conciliatore Bancario** con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario.

L'Ufficio Reclami e l'Ombudsman-Giurì Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all'effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca.

Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall'esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Servizi di SMS banking	<i>Si intende la possibilità che la Banca offre al cliente di effettuare a distanza, mediante telefono cellulare, operazioni di interrogazione, disposizioni, acquisto vendita di strumenti finanziari, ecc. secondo i servizi abilitati.</i>
Servizi di Internet Banking	<i>Si intende la possibilità che la Banca offre al cliente di effettuare a distanza - tramite un collegamento ad Internet - operazioni di interrogazione, disposizioni, acquisto vendita di strumenti finanziari, ecc. secondo i servizi abilitati.</i>

Offerta "Fuori Sede"

Da compilare a cura dei "Promotori Finanziari", del personale di "Società convenzionate" e del personale del "nostro Istituto", solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO

_____ (DATA)

_____ (FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.